

OGGETTO: CONVENZIONE DI NATURA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA FRA I COMUNI DI CASTEL CONDINO, VALDAONE E PIEVE DI BONO-PREZZO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELL'ACQUEDOTTO DENOMINATO "MARESE". LAVORI DI "RIFACIMENTO E SISTEMAZIONE DELL'ACQUEDOTTO ESISTENTE DALLA PRESA MARESSA BASSA A SERBATOIO IN LOC. NARONE C.C. CASTELLO.

Ricordato che con delibera del consiglio comunale n. 25 di data 27.04.2016 è stata approvata la convenzione di natura amministrativa e finanziaria fra i comuni di Castel Condino, Valdaone e Pieve di Bono-Prezzo per la gestione e manutenzione dell'acquedotto denominato "Maresse".

Dato atto che con la medesima deliberazione di cui al punto precedente è stato stabilito che:

1. all'impegno delle spese ordinarie derivanti dalla presente convenzione avrebbe provveduto il Funzionario individuato con Atto di Indirizzo dalla Giunta Comunale, con propri provvedimenti.
2. all'impegno delle spese straordinarie derivanti dalla presente convenzione avrebbe provveduto la Giunta Comunale con propri provvedimenti.

Vista la convenzione per la gestione e manutenzione dell'acquedotto denominato "Maresse" stipulata tra i comuni di Castel Condino, Valdaone e Pieve di Bono-Prezzo in data 07.09.2016.

Richiamato in particolare l'art. 6 che prevede che i nuovi interventi di manutenzione straordinaria debbano essere concordati nelle forme e nei tempi, con l'onere per l'Amministrazione comunale di Castel Condino, ente capofila, di preavvertire gli Enti convenzionati prima dell'esecuzione di ogni intervento, avendone la loro autorizzazione, e le spese relative saranno ripartite tra i Comuni associati sulla base del criterio individuato all'articolo 3) della stessa convenzione.

Dato atto che con nota prot. 4252 del 28.05.2019 il Comune di Castel Condino trasmetteva il progetto esecutivo redatto dall'ing. Daniele Tarolli dello Studio Archingeo di Pieve di Bono-Prezzo, per i lavori di "Rifacimento e sistemazione dell'acquedotto esistente dalla presa Maressa bassa a serbatoio in loc. Narone c.c. Castello", dando atto che l'importo complessivo dell'opera ammonta ad € 221.292,18, di cui € 146.021,14 per lavori ed € 75.271,04 per somme a disposizione, e richiedeva l'impegno della spesa per la quota di competenza del Comune di Valdaone come da quadri economici allegati al progetto del 02.04.2019 e trasmessi con la stessa;

Esaminato il quadro di previsione economica e verificato che la spesa a carico del Comune di Valdaone ammonta a € 67.740,29 IVA inclusa, pari al 33,3 % della spesa complessiva;

Ritenuto opportuno autorizzare i lavori, così come da progetto redatto dallo Studio Tecnico Archingeo e trasmesso al Comune di Castel Condino il 02.04.2019 e procedere all'assunzione della spesa a carico dell'ente di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sottoscritta;

Vista la disponibilità alla Missione 09 Programma 04 Titolo 2 Macroaggregato 03 capitolo 8919 – conto PF U.2.03.01.02.000 del bilancio di previsione 2019-2021 per l'esercizio 2019.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto lo statuto comunale vigente.

Visto il Regolamento di contabilità adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 43 dd. 24.10.2018, esecutiva.

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 33 dd. 13.03.2019 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per gli esercizi finanziari 2019-2020-2021.

Visto l'atto di nomina da parte del Sindaco dei Responsabili dei Servizi prot. n. 2130 dd. 15.03.2019 e visto il decreto sindacale prot. n. 2131 di data 15.03.2019 di delega ai Responsabili dei Servizi delle funzioni per l'assunzione degli atti di natura gestionale.

Visto quanto disposto dal Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2;

Visto quanto disposto dall'articolo 126 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi per quanto di competenza dal responsabile dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali, ai sensi degli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Acquisita l'attestazione, resa dal Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali ai sensi dell'art. 153, comma 5, dell'art. 183, commi 5, 6, 7, 8, 9, e 9-bis del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 5 del regolamento di contabilità e del paragrafo 5.3.4 del principio contabile applicato concernente la

contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23/06/2011 n. 118), relativa alla copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente deliberazione.

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **di autorizzare**, per le ragioni espresse in premessa, i lavori di “Rifacimento e sistemazione dell’acquedotto esistente dalla presa Maressa bassa a serbatoio in loc. Narone c.c. Castello come da progetto redatto dallo Studio Tecnico Archingeo e trasmesso al Comune di Castel Condino il 02.04.2019;
2. **di prendere atto** che la spesa a carico del Comune di Valdaone per i lavori di cui al punto 1 ammonta a €67.740,29 IVA inclusa, pari al 33,3% della spesa complessiva, come da quadro economico allegato al progetto di cui al punto precedente;
3. **di dare atto che** all’impegno e alla liquidazione della spesa provvederà il Responsabile del Servizio Finanziario-Affari generali con proprio provvedimento;
4. **di comunicare** il seguente provvedimento, contestualmente all’affissione all’albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi del 2° comma dell’art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma T.A.A. (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
5. **di dare atto** che, ai sensi dell’art. 4, c. 4 della L.P. n. 23/1992, avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - ✓ ricorso in opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’articolo 183 comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n.2;
 - ✓ ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
 - ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, in alternativa alla possibilità indicata al punto precedente, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

K.R.